

1. Offerte

- 1.1. Le offerte da parte nostra non contenenti il termine di accettazione sono senza impegno e non vincolanti e richiedono in ogni caso la conferma scritta.

2. Stipulazione del contratto

- 2.1. Il contratto vale come stipulato se dopo il ricevimento di un'ordine abbiamo confermato per iscritto la sua accettazione. Gli accordi verbali hanno validità solo dopo essere stati confermati per iscritto. Le condizioni del committente di diverso contenuto sono valide solo se da noi accettate espressamente e per iscritto.

3. Basi d'offerta, ambito, esecuzione della fornitura

- 3.1. Offerta e progetto sono elaborati in base alle indicazioni fatte dal committente.
- 3.2. Per ambito ed esecuzione della fornitura è determinante la nostra conferma d'ordine. Materiale o prestazioni non contenuti in essa vengono fatturati separatamente.

4. Documentazioni tecniche

- 4.1. Le documentazioni tecniche, come disegni, descrizioni, figure e simili come eventuali indicazioni di peso, se non definiti espressamente come vincolanti, sono determinanti solo in via approssimativa; ci riserviamo di apportare le modifiche che ci appaiono necessarie.
- 4.2. Le documentazioni tecniche devono essere trattate dal committente con riservatezza. Restano di nostra proprietà intellettuale e non possono essere né copiate né riprodotte o portate a conoscenza di terzi in qualsivoglia modo o utilizzate senza autorizzazione per realizzare l'opera o parti integranti di essa. Si fa riferimento in particolare agli Art. 5 + Art. 23 della legge contro la concorrenza sleale. Le documentazioni menzionate possono però essere utilizzate per la manutenzione ed il comando.
- 4.3. Per i contenitori a pressione, su richiesta, forniamo le descrizioni necessarie per eventuali richieste di concessione, un piano generale di installazione e le necessarie indicazioni per determinare le fondazioni.
- 4.4. Tutte le documentazioni per le offerte che restano senza ordine, se richiesto, devono essere restituite.

5. Norme nel luogo di destinazione

- 5.1. Il committente deve farci presenti le norme di legge, amministrative ed altre norme da rispettare per adempiere al contratto.

6. Prezzi ed imposta sul valore aggiunto

- 6.1. Salvo accordo diverso, i nostri prezzi s'intendono netti franco fabbrica, senza imballo, in franchi svizzeri liberamente disponibili, senza qualsivoglia detrazione e senza imposta sul valore aggiunto. Tutti i costi accessori, come p.es. i costi per imballo, trasporto, assicurazione, export, transito, import ed altri permessi come pure certificazioni, sono a carico del committente. Il committente deve addossarsi anche tutti i tipi di tasse, imposte, diritti e dazi doganali. Se nel nostro prezzo d'offerta o di fornitura abbiamo incluso i costi per imballo, trasporto, assicurazione o altri costi accessori o se nell'offerta o nella conferma d'ordine li abbiamo esposti separatamente, ci riserviamo di allinearli adeguatamente in caso di modifiche delle tariffe.
- 6.2. Gli adeguamenti di prezzo dopo la stipulazione del contratto avvengono - se si erano concordati prezzi mobili;
- se in un secondo momento viene effettuata una proroga del termine di consegna per uno dei motivi indicati alla cifra 9.2;
- se l'ambito delle forniture o delle prestazioni concordate ha subito una modifica;
- se il materiale o l'esecuzione subiscono delle modifiche perché le documentazioni forniteci dal committente non corrispondevano alle reali condizioni o comunque erano errate o incomplete;
- in caso di circostanze straordinarie che non potevano essere da noi previste;
- in caso di colpa del committente o di un terzo da lui incaricato.

7. Condizioni di pagamento

- 7.1. I pagamenti devono essere effettuati dal committente nella sede della FRIOTHERM al netto di sconti, senza qualsivoglia detrazione, come sconto di pronta cassa, spese, tasse e diritti, secondo le condizioni contenute nella conferma d'ordine. L'obbligo di pagamento è adempiuto se è stato messo a libera disposizione della FRIOTHERM presso la sua sede l'importo della fattura nella valuta fatturata. Se vengono fatturate consegne parziali, il pagamento deve avvenire a norma delle condizioni concordate per ogni singola fornitura.
- 7.2. I termini di pagamento devono essere rispettati, anche se trasporto, recapito, montaggio, messa in funzione o collaudo della fornitura sono ritardati o impossibilitati per motivi non imputabili a noi. Non è ammesso decurtare, trattenere o compensare pagamenti a seguito di contestazioni, pretese o di crediti del committente in contropartita da noi non riconosciuti. I pagamenti vanno effettuati anche se mancano parti non rilevanti, ma se da ciò non è reso impossibile l'uso della fornitura o se si dimostrano necessari ripassature della fornitura.
- 7.3. Con il superamento del termine di pagamento subentra la mora senza

particolare messa in mora. A partire dal momento della scadenza deve essere corrisposto un interesse di mora del 7%. Il pagamento di interessi di mora non incide sull'obbligo di pagamento secondo contratto.

- 7.4. L'imposta sul valore aggiunto viene pagata dall'acquirente.

8. Riservato dominio

- 8.1. La FRIOTHERM resta proprietaria delle intere forniture finché il committente non ha effettuato totalmente i pagamenti secondo contratto. Il committente con la stipulazione del contratto ci autorizza ad effettuare a spese del committente l'iscrizione del riservato dominio nel registro ufficiale per garantire i nostri diritti e ad adempiere a tutte le formalità in materia. Il committente per la durata del riservato dominio terrà in buono stato a sue spese gli oggetti forniti e li assicurerà a nostro favore contro furto, rottura, incendio, acqua ed altri rischi. Esso inoltre prenderà tutti i provvedimenti per non pregiudicare né far cessare il nostro diritto di proprietà.

9. Termine di consegna

- 9.1. Il termine di consegna inizia non appena il contratto è concluso, sono state sbrigate tutte le formalità amministrative, come ottenimento delle autorizzazioni per l'importazione ed il pagamento, sono stati attuati i pagamenti da effettuare al momento dell'ordine, sono state prestate le eventuali garanzie e sono stati appurati i punti tecnici essenziali. Il termine vale come rispettato se alla sua scadenza la fornitura in fabbrica è ultimata.
- 9.2. Il termine di consegna viene adeguatamente prorogato:
- se le indicazioni di cui abbiamo bisogno per eseguire l'ordine non ci pervengono in tempo o se il committente le modifica successivamente e quindi provoca un ritardo della consegna;
 - se si verificano impedimenti che non possiamo prevenire nonostante l'adozione di ogni dovuta diligenza, come ad esempio epidemie, mobilitazione, guerra, agitazioni, sciopero, embarghi e serrate, importanti interruzioni del lavoro, incidenti, conflitti di lavoro, ritardata o mancata fornitura delle necessarie materie prime, di semilavorati e prodotti finiti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti amministrativi o altre misure di qualsiasi tipo, ostacoli nel trasporto, eventi naturali;
 - se il committente è in arretrato con i lavori che deve eseguire o è in mora con l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in particolare se non rispetta le condizioni di pagamento.
 - se il committente non fa o fa con ritardo le forniture (materiale, personale) per i lavori che dobbiamo eseguire.
- 9.3. Una penale convenzionale per ritardata consegna richiede un apposito accordo scritto, reciprocamente sottoscritto al momento del perfezionamento del contratto. La penale può essere rivendicata solo se il ritardo era addebitabile a noi in modo dimostrabile e solo in quanto il committente può dimostrare il danno derivatogli. Se il committente riceve una fornitura sostitutiva, decade il diritto ad una penale convenzionale.
- 9.4. Un'eventuale penale convenzionale ammonta a massimo ¼ per cento per ogni settimana intera di ritardo, complessivamente però a non più del 5 per cento calcolato sul prezzo di vendita franco stabilimento della parte di consegna ritardata (ossia escluse tutte le spese per imballo, dazio doganale, diritti di qualsivoglia tipo, montaggio, ecc.). In caso di termini di consegna superiori a 6 mesi, il committente non ha diritto alla penale convenzionale per le prime due settimane di ritardo.
- 9.5. In caso di ritardata consegna, al committente non spetta il diritto al risarcimento danni o di recessione dal contratto.

10. Esame e collaudo della fornitura

- 10.1. L'esame della fornitura prima della spedizione avviene a nostre spese nell'ambito delle nostre disposizioni d'esame in materia. Maggiori esami devono essere concordati separatamente al momento del perfezionamento dell'accordo e sono a carico del committente.
- 10.2. Il committente deve esaminare la fornitura non appena ultimata, di regola al più tardi entro 3 mesi dall'ultimazione; gli eventuali difetti dei quali siamo responsabili in base ai nostri obblighi contrattuali ci devono essere resi noti immediatamente per iscritto. Se omette di fare ciò, ambito della fornitura e fornitura sono da considerare approvati. Per i difetti non individuabili fino a tale momento permangono i diritti del committente derivanti da responsabilità per difetti secondo la cifra 14; la FRIOTHERM risponde però solo se tali difetti vengono contestati subito dopo la loro scoperta.
- 10.3. Gli esami di collaudo in comune avvengono solo se concordati per iscritto con il committente. Se le circostanze lo consentono, vengono effettuati nei nostri laboratori e si estendono esclusivamente alla certificazione:
- per compressori: della portata e della prevalenza stabile, della potenza assorbita e del rendimento, purché ciò sarà possibile con i mezzi a nostra disposizione sul nostro banco prova;
 - per piccoli compressori a pistoni: del corretto funzionamento della macchina alle condizioni d'esercizio regolabili sul nostro banco prova;
 - per serbatoi a pressione, ecc.: della tenuta di singole parti, eventualmente dell'intera cisterna sotto pressione idraulica e delle caratteristiche del materiale secondo le norme del ASIT o conformemente alle norme in vigore nel paese d'installazione, se esse erano state concordate a parte. Le prove a compressione citate, se possibile, vengono effettuate in presenza di un ispettore del ASIT. L'attestato di prova da questi rilasciato viene trasmesso al committente.
- Se per motivi non imputabili a noi le prove di collaudo non vengono eseguite entro il termine stabilito, le caratteristiche da accertare con queste prove valgono come esistenti.

- 10.4. Se la fornitura si dimostra non conforme al contratto durante una delle prove sopra citate, il committente deve permetterci immediatamente di eliminare i difetti.
- 10.5. Sono esclusi ulteriori diritti del committente per fornitura difettosa, in particolare di risarcimento danni e recesso dal contratto.
- 11. Imballo**
- 11.1. L'imballo viene da noi fatturato a parte e non viene ripreso indietro. Se però è definito come di nostra proprietà, ci deve essere rispedito in porto franco.
- 12. Trasferimento di benefici e rischi**
- 12.1. Benefici e rischi passano al committente con la disponibilità alla spedizione, comunque al massimo con l'uscita della fornitura dallo stabilimento, ciò anche se la fornitura avviene in porto franco, cif, fob, con clausole simili o compreso montaggio o se il trasporto viene organizzato e diretto da noi. Se la spedizione viene ritardata o resa impossibile per motivi non imputabili a noi, la fornitura viene immagazzinata per conto ed a rischio del committente.
- 13. Trasporto ed assicurazione**
- 13.1. Le richieste particolari in ordine a spedizione ed assicurazione ci devono essere rese note per tempo. Il trasporto avviene per conto ed a rischio del committente. I reclami connessi al trasporto devono essere rivolti immediatamente dal committente all'ultimo vettore al ricevimento della fornitura o dei documenti di spedizione.
- 13.2. L'assicurazione contro i danni di qualsivoglia tipo compete al committente. Anche se ad essa deve essere provveduto da noi, vale come stipulata su ordine e per conto o a rischio del committente.
- 14. Montaggio**
- 14.1. In quanto ci accogliamo il montaggio, i necessari ausiliari devono essere messi a disposizione a spese del committente. Sono inoltre a suo carico ponteggi, apparecchi di sollevamento, illuminazione, materiali combustibili, gas di saldatura e noleggio di utensili speciali. Per l'esecuzione e la costruzione di impianti frigoriferi e pompe di calore documentiamo l'entità della fornitura con disegni dell'isolamento, di costruzione, di montaggio e con le relative istruzioni scritte. Queste sono determinanti per l'esecuzione. Nel corso del montaggio devono essere messi a disposizione dei nostri tecnici locali asciutti ed illuminati, chiudibili a chiave. Se montaggio e messa in funzione non si possono effettuare in un'unica tappa a causa del cliente, i maggiori costi da noi dimostrabili sono a carico del committente secondo le norme SIA 380/7 punto 4.305.
- 14.2. Se ci accogliamo anche il montaggio, trovano inoltre applicazione le nostre condizioni generali di montaggio.
- 15. Garanzia**
- 15.1. Durante il periodo di garanzia, su richiesta scritta del committente, ci impegniamo, a nostra scelta, a riparare o sostituire al più presto possibile tutte le parti della nostra fornitura che in modo dimostrabile risultano danneggiate o inutilizzabili a causa di cattivo materiale, di costruzione difettosa o di esecuzione carente. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà.
- 15.2. Ci accogliamo solo i costi derivanti dalla riparazione o sostituzione delle parti danneggiate nelle nostre officine. Se le parti danneggiate, per motivi non imputabili a noi, non possono essere riparate o sostituite nelle nostre officine, tutti i maggiori costi derivanti sono a carico del committente.
- 15.3. Sono esclusi ulteriori diritti del committente, in particolare quelli per fornitura carente o di risarcimento danni e di recesso dal contratto.
- 15.4. Il periodo di garanzia è di 12 mesi ed inizia con la disponibilità alla spedizione o al termine del montaggio se ce lo siamo accollati. Se la spedizione, il montaggio o la messa in funzione ritardano per causa non imputabile a noi, il periodo di garanzia termina al massimo 18 mesi dopo la disponibilità alla spedizione.
- 15.5. Per le parti sostituite il periodo di garanzia inizia a decorrere nuovamente; termina al massimo 24 mesi dopo l'inizio del periodo di garanzia per la fornitura principale oppure se la spedizione, il loro montaggio o la messa in funzione erano stati ritardati per motivi non imputabili a noi, al più tardi 30 mesi dopo la disponibilità alla spedizione della fornitura principale.
- 15.6. Dalla garanzia sono esclusi i danni conseguenti ad usura naturale, manutenzione sbagliata, inosservanza di norme di funzionamento, uso improprio, eccessiva sollecitazione, materiale d'esercizio improprio, influenze chimiche o elettrolitiche, acqua sabbiosa, incrostata o inquinata, corrosioni, erosioni, cavitazioni e simili, fondazioni difettose non eseguite da noi, costruzione e lavori di montaggio nonché i danni dovuti ad altri motivi non imputabili a noi.
In particolare sono esclusi dalla garanzia:
- per gruppi frigoriferi: danni conseguenti all'impiego di olio del compressore inadatto, di mezzi refrigeranti impuri forniti da terzi ed all'uso di refrigeranti non conformi alle disposizioni, inoltre danni da funzionamento a umido dovuti a parti d'impianto non fornite da noi;
- per serbatoi a pressione, ecc.: danni conseguenti ad inosservanza delle nostre disposizioni di comando e d'esercizio e delle regole generali consuete nel funzionamento di cisterne, in particolare se riconducibili a combustibili inadatti, installazioni di depurazione dell'acqua inadatte, anormale conduzione dell'esercizio, sovraccarico, ecc.
- 15.7. La garanzia cessa se il committente o terzi effettuano modifiche o riparazioni della fornitura senza la nostra approvazione scritta oppure se il committente non prende immediatamente adatti provvedimenti per contenere il danno e perché possiamo eliminare il difetto.
- 15.8. La garanzia cessa se nel periodo di garanzia non vengono effettuati i necessari lavori di manutenzione o se questi non vengono eseguiti da personale della FRIOTHERM.
- 15.9. Per forniture di terzi ci assumiamo la garanzia solo nell'ambito degli obblighi di garanzia del subfornitore.
- 15.10. Per le prestazioni valgono i dati stabiliti sulla conferma d'ordine. Tolleranze secondo il regolamento per gruppi frigoriferi del Deutscher Kältetechnischer Verein DKV. Presupposti sono un sufficiente isolamento a regola d'arte, normale uso dell'impianto, immediata chiusura delle porte, mantenimento del massimo caricamento indicato e della temperatura di introduzione del prodotto da raffreddare. Se non espressamente menzionato qualcosa di diverso, valgono come massima temperatura ambiente nella media giornaliera +25° C, massima temperatura dell'acqua di raffreddamento +15° C nel caso dell'acqua fresca e +25° C dell'acqua del refrigeratore a torre.
- 15.11. La sostituzione del refrigerante ed il suo smaltimento non sono inclusi nella nostra garanzia.
- 15.12. Garanzia per parti di ricambio nell'assistenza: Il periodo di garanzia per le parti sostituite o riparate dalla FRIOTHERM dura sei mesi ed inizia dalla sostituzione, dal termine della riparazione o dal collaudo. Inoltre la limitazione della responsabilità dei danni descritta alla cifra 9 vale completamente anche per le parti di ricambio.
- 16. Responsabilità civile**
- 16.1. Ci impegniamo ad eseguire la fornitura a termini di contratto e ad adempiere al nostro obbligo di garanzia. Sono escluse tutte le pretese del committente salvo quelle espressamente citate in queste condizioni, indipendentemente dal motivo giuridico per cui vengono avanzate, in particolare qualsivoglia pretesa non espressamente indicata di risarcimento danni, riduzione o recesso dal contratto. In nessun caso esistono pretese del committente al risarcimento dei danni non subiti dall'oggetto della fornitura stesso, segnatamente perdita di produzione, perdite di prodotti da refrigerare, perdite di utilizzo, perdita di ordini, mancato guadagno ed altri danni diretti ed indiretti.
Queste limitazioni non valgono per intento illecito o colpa grave del fornitore, però valgono anche per intento illecito o colpa grave del personale ausiliario.
Ci riserviamo di passare a terzi l'intera offerta o parti di essa senza l'esplicito accordo del cliente.
- 17. Luogo di adempimento**
- 17.1. Luogo di adempimento per il committente e per noi è Frauenfeld, ciò anche se la fornitura avviene in porto franco, cif, fob o con clausole simili. Se ci siamo accollati il montaggio, il luogo d'installazione vale come luogo d'adempimento solo in ordine ai nostri obblighi di montaggio.
- 18. Foro competente e diritto applicabile**
- 18.1. Foro competente per il committente e per noi è Frauenfeld. È fatta salva però la nostra facoltà di citare il committente presso la sua sede.
- 18.2. Il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero con esclusione della Convenzione di Vienna riguardante i contratti di vendita internazionale di merci.
- 19. Validità**
- 19.1. Queste condizioni generali di fornitura valgono in tutti i punti non disciplinati reciprocamente per iscritto in altro modo. Le condizioni speciali del committente che contrastano con queste condizioni generali di fornitura valgono solo se da noi approvate per iscritto.
- 20. Disposizioni finali**
- 20.1. Le modifiche del contratto per essere efficaci richiedono la forma scritta. Un'eventuale inefficacia di singole disposizioni non tocca la validità delle altre. Le parti s'impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con altre nuove che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del contratto.